

E' DI 1.000 EURO IL NUOVO LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE

Uso del contante: a partire dal 6 dicembre 2011, è **vietato il trasferimento** di denaro **contante** (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti, inferiori**, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A. Il trasferimento per contanti per il tramite di tali soggetti deve essere effettuato mediante disposizione accettata **per iscritto** dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

Il DL 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell'ambito della disciplina **antiriciclaggio**, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di **contrasto all'evasione** fiscale.

Assegni e libretti: Analoghi limiti valgono per gli **assegni**. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Quanto ai **libretti** di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, **entro il 31 dicembre 2011**.

Segnalazione: le **violazioni** di tali disposizioni devono essere **comunicate** dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, **entro trenta giorni**, non solo al Ministero dell'Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall'art. 12, comma 11 del DL 201/2011).

È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di **prelievo e/o di versamento** di contante superiore ai limiti **non** concretizzano **automaticamente** una **violazione**. Esse, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura **solo** quando **concreti elementi** inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell'operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.

A quest'ultimo riguardo, peraltro, occorre sottolineare come, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del DLgs. 231/2007, costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze e all'Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell'operazione alla UIF, in generale, il **ricorso frequente o ingiustificato** ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a **15.000 euro**.

Fonte: Art. 12 co. 11 DL 201/2011
Eutekne

Busto Arsizio, 13 dicembre 2011